



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 15 – 21 APRILE 2023

Riunione del 20 Aprile 2023

Presidente Avv. Claudio Cutrera

Componente Avv. Giuseppe Bianco

Componente Avv. Luisella Savoldi

CSA - 15.22.23 - Reclamo avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale C.U. n.2 del 17/04/2023 (squalifica di tre giornate all'atleta Prospero Turri Francesco)

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminati i documenti allegati al ricorso;
- sentito, nel corso dell'udienza di discussione del 20/04/2023, il Presidente della società reclamante, Sig. Dongiovanni Mauro, il quale:
 - 1) ammetteva, preliminarmente, che l'atleta Prospero Turri Francesco, al momento dei saluti finali, si era attardato a parlare con i Direttori di gara, pronunciando all'indirizzo di questi ultimi non già le frasi offensive riportate nel rapporto arbitrale, ma espressioni di semplice critica del loro operato e, quindi, senza alcuna volontà lesiva nei confronti di chicchessia;
 - 2) specificava che non era costume della società da lui rappresentata, né dei propri atleti e/o degli altri tesserati offendere gli arbitri, oltre che tenere un comportamento non corretto nei confronti degli stessi;
- Udite e verbalizzate le conclusioni formulate in udienza dal Presidente della società reclamante, Sig. Dongiovanni Mauro, che insisteva, in via principale, per l'annullamento della impugnata decisione ed, in via subordinata, per la riduzione della squalifica comminata all'atleta.
- La Corte, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.

*** **



Riguardo ai motivi di reclamo questa Corte intende, preliminarmente, ribadire che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova per quanto attiene i fatti accaduti durante l'incontro o sul campo di gara; le risultanze degli atti ufficiali non possono, pertanto, essere disattese da mere affermazioni della parte reclamante, dirette a negare od anche solo attenuare il fatto illecito contestato, senza alcun probante supporto testimoniale e/o documentale.

La società reclamante, tra l'altro, non solo non ha contestato l'atteggiamento assunto dall'atleta Prospero Turri Francesco, nonostante la vittoria del proprio sodalizio, ma non ha neanche fornito alcuna prova contraria in merito al mancato proferimento delle parole riportate nel rapporto di gara in questione.

L'aver taciuto i Direttori di gara di incompetenza appare, peraltro, un contegno inequivocabilmente lesivo del prestigio e della dignità personale dei destinatari, tale da giustificare la sanzione della squalifica.

Tuttavia il comportamento complessivo dell'atleta non pare meritevole della squalifica irrogata dal Giudice Unico e ciò anche in considerazione dei suoi precedenti sportivi.

Può, quindi, trovare accoglimento la richiesta di riduzione della sanzione avanzata in via subordinata e, in osservanza del principio di gradualità della pena e dei propri precedenti giurisprudenziali in materia, questa Corte ritiene di dover ridurre ad equità la sanzione irrogata dal Primo Giudice.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, a parziale modifica del C.U. n.2 del 17/04/2023, dispone di rideterminare la sanzione irrogata all'atleta Prospero Turri Francesco riducendo la stessa da 3 (tre) a 2 (due) giornate di squalifica.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 21 Aprile 2023